

5

Assegno unico universale (AUU)

Guida pratica settembre 2026

Arturo Di Mario

SOMMARIO

1. Beneficiari
2. Requisiti del richiedente
3. Determinazione dell'assegno
 - 3.1. *Importi*
 - 3.2. *Maggiorazioni*
4. Presentazione della domanda
5. Erogazione dell'assegno
6. Compatibilità con le prestazioni sociali

Appendice

D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230

A decorrere dal 1° marzo 2022 è stato istituito, con D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, l'Assegno unico universale (AUU) per i figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età (ricorrendo determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.

L'Assegno riguarda i lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), i lavoratori autonomi, i pensionati, i disoccupati, gli inoccupati ecc.

L'importo è modulato in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell'età, del numero dei figli e di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

Gli importi dell'AUU e le soglie ISEE sono rideterminati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice del costo della vita ossia dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come calcolato dall'ISTAT.

L'Assegno è definito "unico", perché finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico, e "universale" perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore 40.000 euro.

1. Beneficiari

D.Lgs. n. 230/2021, art. 2; Msg. Inps n. 4748/2021, par. 2; Circ. Inps n. 23/2022, par. 2; Circ. Inps n. 81/2026, par. 2.1

L'assegno unico universale è riconosciuto ai nuclei familiari:

- per ogni **figlio minorenni a carico** appartenente al nucleo familiare rilevante ai fini dell'ISEE¹, mentre per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza².
- per ciascun **figlio maggiorenne a carico**, appartenente al nucleo familiare rilevante ai fini dell'ISEE³, fino al compimento dei 21 anni di età, in possesso dei seguenti requisiti che devono sussistere al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio:
 - frequenza o iscrizione:
 - alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
 - a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico;
 - a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF;
 - a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di "Tecnico superiore" di 5° livello EQF;
 - a un corso di laurea riconosciuto dall'ordinamento;

¹ D.P.C.M. 25 dicembre 2013, n. 159, art. 3, c. 4.

² Al momento della registrazione della nascita del figlio, l'ufficiale dello stato civile informa i genitori sul beneficio dell'assegno unico. La domanda per l'AUU deve essere presentata dopo la nascita e dopo l'attribuzione al nascituro del codice fiscale. Con la prima mensilità di Assegno verranno pagati anche gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza.

³ V. D.P.C.M. 25 dicembre 2013, n. 159, art. 3.

- titolari di un contratto di apprendistato, ai sensi del D.Lgs. n. 151/2015, o di tirocinio che rispetti le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” del 25 maggio 2017, adottate nell’ambito dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano.
- svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui⁴ (limite non applicabile per i figli maggiorenni disabili).

Nell’ipotesi di figlio maggiorenne, che non convive con alcuno dei genitori, il figlio può comunque fare parte del nucleo dei suoi genitori in cui “viene attratto”; ciò si verifica qualora il figlio abbia un’età inferiore a 26 anni, sia a carico dei genitori ai fini IRPEF e non sia, a sua volta, coniugato e/o abbia figli propri. Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico IRPEF di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.

Ai fini dell’AUU, il carico per i figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni, “attratti” nel nucleo dei genitori, è verificato se congiuntamente:

- nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo non è superiore alla soglia di euro 4.000;
- nell’anno di riferimento dell’AUU, il reddito complessivo lordo presunto non supera l’importo pari a euro 8.000.

Il figlio maggiorenne, per il quale sia stato disposto un provvedimento di affidamento temporaneo prorogato fino ai 21 anni, può scegliere di fare nucleo a sé stante o fare parte del nucleo familiare dell’affidatario⁵;

- registrazione, presso i servizi pubblici per l’impiego, come disoccupato e in cerca di un lavoro;
- svolgimento del servizio civile universale;
- per ciascun **figlio con disabilità a carico**, senza limiti di età e senza l’applicazione delle ulteriori condizioni previste, per i figli maggiorenni. La prestazione è riconosciuta a condizione che il beneficiario risulti incluso nel nucleo familiare rilevante ai fini dell’ISEE di uno o di entrambi i genitori o sia individuato sulla base dei dati autocertificati nella domanda.

Per i **nuclei orfanili**, il diritto all’Assegno è riconosciuto fino al compimento del ventunesimo anno di età o, senza limiti di età, qualora il figlio, alla data del decesso di entrambi i genitori o del genitore superstite risulti incluso nel nucleo dell’ISEE dei genitori o del genitore superstite o sia a loro carico, sia in possesso della condizione di disabilità grave e sia titolare di pensione ai superstiti⁶.

Sono considerati beneficiari anche i figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea che risultino fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana vigente.

Per “figli a carico” si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità.

2. Requisiti del richiedente

D.Lgs. n. 230/2021, art. 3; Circ. Inps n. 23/2022, par. 3; Msg. Inps n. 2951/2022; Circ. Inps n. 41/2023, par. 5; Circ. Inps n. 81/2026, par. 3

L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno:

⁴ Il *reddito complessivo* è dato dalla somma di tutti redditi imponibili, al lordo degli oneri deducibili e di eventuali detrazioni spettanti (redditi da locazione ecc.).

⁵ V. msg. Inps 20 aprile 2022, n. 1714, par. 4.

⁶ V. Circ. Inps 9 febbraio 2022, n. 23, par. 6 e Circ. Inps 24 settembre 2026, n. 81, par. 2.1.

Cittadinanza e soggiorno

Il richiedente deve essere:

- cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero titolare di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente.

Qualora, per il medesimo periodo e con riguardo ai medesimi figli, sussista il diritto a prestazioni familiari in più Stati membri, occorre individuare lo Stato competente in via prioritaria secondo i seguenti criteri:

- in generale, in base al Paese dove viene svolta l'attività lavorativa;
- in mancanza di attività lavorativa, il criterio della residenza;
- nel caso in cui l'attività lavorativa viene svolta in più Stati membri, prevale lo Stato di residenza dei figli, se uno dei genitori vi lavora.

Individuato lo Stato competente in via prioritaria, l'eventuale diritto alle prestazioni familiari previsto dalla legislazione di un altro Stato membro resta sospeso fino a concorrenza dell'importo dovuto in base alla legislazione prioritaria.

Lo Stato competente in via sussidiaria riconosce, ove spettante, un'integrazione differenziale pari all'eventuale differenza tra l'importo previsto dalla propria legislazione e quello erogato dallo Stato competente in via prioritaria.

- cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi o di un permesso per protezione temporanea.

Sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:

- gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
- i titolari di Carta blu, "lavoratori altamente qualificati";
- i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l'Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- i lavoratori autonomi titolari di permesso per i quali l'inclusione tra i potenziali beneficiari dell'assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente;
- le persone provenienti dall'Ucraina⁷.

Sono inoltre inclusi nel beneficio i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare.

Sono da considerarsi utili i seguenti permessi:

- lavoro subordinato di durata almeno semestrale;
- lavoro stagionale di durata almeno semestrale;
- assistenza minori (rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
- protezione speciale (rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine);
- casi speciali (rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento).

Non vengono invece considerati i seguenti permessi:

- attesa occupazione;
- tirocinio e formazione professionale;
- studio;
- studenti/tirocinanti/alunni;

⁷ V. art. 2, D.P.R. 28 marzo 2022.

- residenza elettiva;
- visite, affari, turismo.

Pagamento dell'imposta sul reddito in Italia

Il richiedente deve essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia, tenendo presente che «*soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato*». Al riguardo, l'Inps precisa che la locuzione "pagamento dell'imposta sul reddito in Italia" deve essere intesa con riferimento a un'imposta dovuta al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni di cui agli artt. 11, 12 e 13 del TUIR ed è verificata anche nei casi di esclusione o esenzione dal pagamento dell'imposta previsti dall'ordinamento.

Residente e domiciliato in Italia

Il richiedente deve essere residente e domiciliato in Italia al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata della prestazione o, in alternativa, essere titolare di un contratto di lavoro subordinato o esercitare un'attività di lavoro autonomo che comportino l'iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana, risultando altresì in regola con il versamento dei contributi previdenziali dovuti ai sensi della normativa vigente.

Lavoratori non residenti in Italia

Per i lavoratori non residenti in Italia, il riconoscimento e l'erogazione dell'Assegno, ove spettante, è commisurato alla durata dell'attività lavorativa svolta nel territorio nazionale.

L'erogazione dell'Assegno permane, pertanto, per il solo periodo di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.

Resta inteso che per i residenti la prestazione è dovuta per tutto il periodo di durata della residenza in Italia, a prescindere dai giorni di effettiva permanenza sul territorio.

3. Determinazione dell'assegno

D.Lgs. n. 230/2021, art. 4; Circ. Inps n. 81/2026, par. 5.1

3.1. Importi

L'Assegno è riconosciuto nella misura massima in corrispondenza dei valori dell'ISEE fino alla soglia minima prevista dalla Tabella 1 allegata al D.Lgs. n. 230/2021 (gli importi dell'Assegno e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita) e si riduce progressivamente all'aumentare del valore dell'ISEE, fino a raggiungere l'importo minimo nei casi in cui l'indicatore risulti superiore alla soglia massima o non sia presente un ISEE in corso di validità. Gli importi dell'Assegno, con le soglie ISEE e le maggiorazioni AUU, relativi al 2026 sono riportati nella Tab. 1 allegata alla Circ. Inps n. 7 del 30 gennaio 2026.

3.2. Maggiorazioni

- Maggiorazioni adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita:
 - figli successivi al secondo;
 - figlio non autosufficiente;
 - figlio con disabilità grave;
 - figlio con disabilità media;
 - madre di età inferiore a 21 anni;
 - secondo percettore di reddito⁸.

⁸ La maggiorazione è riconosciuta anche nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, quando l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno.

- Maggiorazioni in presenza di determinati requisiti:
 - figli di età inferiore a 1 anno (per ciascun figlio di età inferiore a un anno l'importo dell'AUU calcolato sulla base delle soglie ISEE è incrementato nella misura del 50% fino al compimento del primo anno di vita del bambino);
 - nuclei familiari con almeno tre figli (per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, l'importo dell'AUU calcolato sulla base delle soglie ISEE è incrementato nella misura del 50%);
 - nuclei familiari con almeno 4 figli a carico (maggiorazione forfettaria pari a 150 euro).

Ai fini della maggiorazione si considerano i redditi da lavoro dipendente o assimilati, i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d'impresa che devono essere posseduti al momento della domanda.

In particolare:

con riferimento ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente vengono altresì considerati:

- gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell'anno;
- il reddito del genitore che lavora all'estero con residenza fiscale in Italia;

con riferimento ai redditi da lavoro autonomo vengono altresì valutati:

- i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali;
- le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.

La maggiorazione spetta anche ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi⁹.

Ai fini dell'individuazione dell'ISEE da prendere a riferimento, l'Inps precisa che va considerato l'ISEE del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati); la domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale e non è previsto anche il requisito della convivenza con il figlio per la presentazione della domanda stessa. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda dal richiedente l'assegno unico.

Si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'art. 7 D.P.C.M. n. 159/2013. Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi degli artt. 2-6 e 9 del medesimo D.P.C.M.

L'assegno non concorre alla formazione del reddito del beneficiario ai fini IRPE

4. Presentazione della domanda

D.Lgs. n. 230/2021, art. 6; Circ. Inps n. 23/2022, par. 6; Circ. Inps n. 132/2022, par. 2.1 e 3; Msg. Inps n. 4748/2021, par. 7; Circ. Inps n. 7/2026, par. 1; Circ. Inps n. 81/2026, par. 4

Il lavoratore legittimato al riconoscimento dell'Assegno può presentare un'unica domanda con riferimento a tutti i figli beneficiari¹⁰ per i quali richiede la prestazione, ferma restando la possibilità di integrare la medesima in caso di nuove nascite o di sopravvenuta presenza di ulteriori figli beneficiari.

La maggiorazione è concessa d'ufficio dall'Inps per il genitore lavoratore deceduto durante l'anno di competenza dell'Assegno, senza alcun ulteriore adempimento da parte degli utenti interessati.

⁹ V. Msg. Inps 20 aprile 2022, n. 1714, par. 1.

¹⁰ L'espressione "figli beneficiari" «è utilizzata in senso funzionale per individuare i soggetti in relazione ai quali i soggetti legittimati possono richiedere l'Assegno, secondo la definizione e le condizioni previste dal D.Lgs. n. 230/2021 e dalla normativa richiamata dal medesimo decreto. La medesima espressione è utilizzata anche nei casi in cui la domanda sia presentata da soggetti ai quali sia stata attribuita o delegata la responsabilità genitoriale, quali, a titolo esemplificativo, tutori, affidatari, amministratori di sostegno e curatori speciali, nonché nei casi di domanda presentata dal figlio maggiorenne.» (Circ. Inps 24 luglio 2026, n. 81, par. 4).

Per i *lavoratori residenti in Italia* è sufficiente presentare la richiesta una sola volta, l'Inps provvederà poi d'ufficio ad erogare negli anni seguenti l'assegno, salvo che la domanda precedentemente trasmessa all'Istituto non sia decaduta, revocata, rinunciata o respinta.

Per i *lavoratori non residenti in Italia*, la domanda deve essere:

- presentata con riferimento al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale;
- rinnovata annualmente a decorrere dal 1° marzo.

La decorrenza dell'assegno è la seguente:

- per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno, dalla mensilità di marzo (compresi gli arretrati);
- per le domande presentate dal 1° luglio in poi, dal mese successivo a quello di presentazione.

La domanda può essere presentata:

- da uno dei due genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio.
- dal genitore del genitore minorenne o incapace.

Nel caso in cui il genitore del figlio beneficiario sia minorenne o incapace di agire, la domanda di Assegno è presentata dal genitore del medesimo, ferma restando la necessaria verifica della sussistenza dei requisiti. Il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente *online* la delega a proprio nome per l'esercizio dei diritti del figlio minore¹¹;

- dal genitore affidatario.

In caso di affidamento temporaneo del minore, la domanda di Assegno è presentata dal soggetto affidatario.

In tali ipotesi, ai fini della determinazione dell'ISEE¹², trovano applicazione le disposizioni del D.P.C.M. n. 159/2013 (art. 3, c. 4), che disciplinano le modalità di individuazione del nucleo familiare del minore in affidamento temporaneo.

In particolare, il soggetto affidatario può optare per una delle seguenti modalità:

a) considerare il minore in affidamento quale nucleo familiare autonomo, mediante presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) riferita esclusivamente al medesimo. In tale ipotesi, l'importo dell'Assegno e le eventuali maggiorazioni sono determinati sulla base dell'ISEE riferito al predetto nucleo familiare;

b) includere il minore in affidamento nel proprio nucleo familiare rilevante ai fini dell'ISEE. In tale caso, l'indicatore è determinato con riferimento all'intero nucleo familiare del soggetto affidatario.

Tali modalità sono tra loro alternative e non cumulabili, in quanto fondate su distinti criteri di individuazione del nucleo familiare rilevante ai fini dell'ISEE. La scelta effettuata rileva per l'intero periodo di validità della DSU e incide sulla determinazione dell'importo della prestazione e delle eventuali maggiorazioni spettanti;

- da soggetti muniti di rappresentanza legale nell'esclusivo interesse del beneficiario.

La domanda può essere presentata dai soggetti legittimati in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, quali il tutore, l'amministratore di sostegno, il curatore speciale o altro rappresentante legale, nei limiti delle funzioni e dei poteri loro attribuiti. Resta esclusa la possibilità di presentazione della domanda da parte di familiari, quali fratelli, nonni o zii, in assenza di un titolo giuridico idoneo a conferire poteri di rappresentanza legale o di gestione della prestazione.

- dal figlio maggiorenne per sé stesso.

I figli maggiorenni possono presentare la domanda di Assegno in luogo dei genitori¹³ o, in caso siano orfani di entrambi i genitori, direttamente per sé stessi, richiedendo la corresponsione della quota di prestazione loro spettante.

¹¹ V. Msg. Inps 13 gennaio 2022, n. 171.

¹² La certificazione ISEE si ottiene presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

¹³ V. Msg. Inps 20 aprile 2022, n. 1714, par. 5.

In caso di decesso dei genitori, il figlio beneficiario può subentrare nella domanda al fine di percepire la prestazione in continuità fino al compimento del ventunesimo anno di età, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per i figli maggiorenni. Per i figli con disabilità, la prestazione può continuare anche successivamente al compimento del ventunesimo anno di età, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per tale categoria di beneficiari. Il subentro è subordinato alla presentazione di una nuova domanda da parte del figlio medesimo. Resta fermo che, al di fuori dell'ipotesi in cui, in quanto orfano di entrambi i genitori, il figlio maggiorenne può presentare la domanda in proprio, la presentazione della domanda da parte del figlio è ammessa a condizione che lo stesso appartenga al medesimo nucleo ISEE dei genitori o di uno di essi.

La domanda per l'Assegno può essere presentata attraverso i seguenti canali:

- *portale web dell'Inps*, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla *home page* del sito *www.inps.it.*, se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- *app INPS Mobile*, accedendo alla funzione dedicata all'AUU per i figli a carico;
- *Contact Center Integrato*, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- *Istituti di Patronato*, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Nell'ipotesi di un nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, la domanda deve essere presentata da parte di ogni coppia di genitori.

Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno, è obbligatorio comunicare telematicamente all'Inps, o presso gli istituti di patronato, la modifica alla composizione del nucleo familiare, entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio, dopo l'assegnazione al minore del codice fiscale. Con il primo AUU verranno corrisposti anche gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza.

Il beneficiario dell'assegno può indicare nella domanda che l'altro genitore è straniero e non in possesso di codice fiscale.

La prestazione dell'AUU può essere richiesta anche in assenza di ISEE valido al momento della presentazione della domanda¹⁴.

In presenza di un'attestazione dell'ISEE recante omissioni o difformità, la domanda di Assegno è comunque istruita e la prestazione è erogata nella misura minima prevista¹⁵.

L'Istituto ha precisato che il beneficiario può modificare la domanda di AUU, inizialmente presentata, nel momento in cui si presentino situazioni particolari, come ad esempio:

- la nascita di figli;
- la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
- le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
- le modifiche attinenti all'eventuale separazione/coniugio dei genitori;
- i criteri di ripartizione dell'Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell'accordo tra i genitori;
- variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 230/2021;
- variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall'eventuale altro genitore.

¹⁴ L'ISEE può essere presentato in modalità ordinaria o precompilato. V. Circ. Inps 15 dicembre 2022, n. 132, par. 4 e Msg. Inps 2 agosto 2022, n. 3041.

¹⁵ Msg. Inps 1° agosto 2023, n. 2856 e Msg. Inps 8 agosto 2023, n. 2913.

5. Erogazione dell'assegno

D.Lgs. n. 230/2021, art. 6; Circ. Inps n. 23/2022, par. 6; Msg. Inps n. 4748/2021, par. 8

Fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi del richiedente, l'erogazione dell'AUU è commisurata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione di lavoro svolta in Italia.

L'assegno è corrisposto dall'Inps ed è erogato in misura intera al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura (50%) tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Il genitore richiedente dovrà inserire nel modello di domanda i suoi dati di pagamento e, nel caso, anche quelli dell'altro genitore.

In merito al pagamento in misura intera o ripartita, l'Istituto prospetta i seguenti casi:

- genitori coniugati: 100% a un solo genitore o 50% ad entrambi i genitori;
- genitori separati o divorziati o comunque non conviventi: 100% al richiedente o 50% ripartito¹⁶;
- affidamento temporaneo o preadottivo di minore:
 - affido esclusivo a uno soltanto dei genitori: 100% al genitore affidatario;
 - affido condiviso: possibilità di condivisione tra genitori al 50%;
- nomina di un tutore o di un soggetto affidatario: 100% al tutore o all'affidatario nell'esclusivo interesse del minore.

I figli maggiorenni, a seguito di presentazione della domanda, possono ricevere dall'Inps la quota di assegno spettante, eventualmente maggiorata se disabili.

L'Istituto precisa che:

- i figli maggiorenni devono essere a carico ai fini IRPEF dei genitori e, pertanto, possono presentare domanda qualora facenti parte del medesimo nucleo ISEE dei genitori o di uno di essi;
- i figli maggiorenni non conviventi fanno parte del nucleo dei genitori esclusivamente quando sono di età inferiore a 26 anni, sono a carico ai fini IRPEF dei genitori stessi, non sono coniugati e non hanno figli.

L'assegno viene erogato dall'Inps attraverso le seguenti modalità:

- accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (IBAN) – intestato/cointestato al beneficiario della prestazione – aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell'area SEPA (Single Euro Payments Area).

Gli strumenti di riscossione dell'assegno sono i seguenti:

- conto corrente bancario;
- conto corrente postale;
- carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
- libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
- consegna di contante, al beneficiario della prestazione, presso uno degli sportelli postali del territorio italiano.

¹⁶ L'assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore nei seguenti casi:

- esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo;
- provvedimento del giudice che individua chi dei genitori può percepire contributi pubblici;
- accordo fra le parti (Msg. Inps 20 aprile 2022, n. 1714, par. 3).

La Suprema Corte ritiene legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'AUU in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore. V. Cass. ord. 22 febbraio 2025, n. 4672 e Cass. ord. 27 maggio 2026, n. 16632.

In caso di affidamento esclusivo, o di specifico provvedimento dell'Autorità giudiziaria, la ripartizione del pagamento non può essere modificata dall'altro genitore.

6. Malattia

D.P.R. n. 797/1955, art. 16; Circ. Inps n. 110/1992, par. 8

L'assegno spetta per il periodo (di norma fino ad un massimo di 180 giorni complessivi nell'anno solare) in cui è corrisposta l'indennità di malattia o la retribuzione, nonché per i periodi di carenza della suddetta indennità.

Qualora il lavoratore non abbia diritto all'indennità di malattia per motivi estranei al riconoscimento della infermità, né abbia titolo alla retribuzione, la corresponsione dell'assegno può essere proseguita fino ad un massimo di tre mesi.

L'assegno non spetta, invece, per i periodi successivi alla cessazione dell'erogazione dell'indennità di malattia, ancorché il lavoratore continui ad essere assente per malattia e sempreché, ovviamente, non gli venga corrisposta in tutto o in parte la retribuzione.

L'assegno non deve più essere corrisposto se il rapporto di lavoro venga a cessare per motivi diversi dalla malattia (cessazione attività aziendale o lavoro stagionale).

La malattia, se sopravvenuta in periodo di preavviso lavorato, sospende il periodo di preavviso e l'assegno spetta finché dura il rapporto di lavoro, non spetta, invece, per la malattia sopravvenuta in un periodo di preavviso non lavorato.

Se la malattia è causa di interruzione del rapporto di lavoro, l'assegno è corrisposto per la durata di essa, fino ad un massimo di tre mesi.

L'assegno spetta anche per il periodo di cure termali per le quali sia corrisposta l'indennità di malattia. Per i lavoratori ricoverati in un luogo di cura, e per tutto il periodo di degenza, l'Inps continuerà ad erogare l'indennità di malattia in misura intera ai lavoratori percettori dell'AUU, mentre per i lavoratori dipendenti senza familiari a carico l'indennità corrisposta sarà pari ai 2/5¹⁷.

6. Compatibilità con le prestazioni sociali

D.Lgs. n. 230/2021, art. 7; Circ. Inps n. 53/2022 e n. 23/2022, par. 7; Msg. Inps n. 4748/2021, par. 6

L'assegno unico è compatibile con:

- altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;
- il Bonus asili nido;
- il Bonus mamme;
- l'Assegno di inclusione (ADI).

L'assegno universale non viene computato ai fini della determinazione del reddito familiare per ottenere l'ADI.

¹⁷ Circ. Inps 27 dicembre 1988, n. 263 e Msg. Inps 19 febbraio 2024, n. 737.

Appendice

D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230¹⁸

Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46 (G.U. 30 dicembre 2021, n. 309)

Art. 1. Oggetto

1. A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato.

2. Ai fini del presente decreto, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi degli articoli da 2 a 6 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2-bis. Ai soli fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al comma 1, si considerano anche i figli residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea che siano fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana vigente¹⁹.

3. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente l'assegno unico, sulla base dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

4. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2. Beneficiari

1. L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 4, è riconosciuto ai nuclei familiari:

a) per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- 2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- 4) svolga il servizio civile universale;

c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età;

c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104²⁰.

¹⁸ Data così corretta con *Errata-Corrige* pubblicata in G.U. 3 gennaio 2022, n. 1.

¹⁹ Comma inserito dall'art. 7-bis, c. 1. lett. a), D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 conv., con modificazioni, dalla L. 20 aprile 2026, n. 50.

²⁰ Lettera aggiunta dall'art. 38, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2022, n. 73, conv., con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.

2. L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5.

3. Al fine di assicurare la piena conoscibilità del beneficio, al momento della registrazione della nascita del figlio, l'ufficiale dello stato civile informa i genitori sull'assegno. Alle attività previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3. Requisiti soggettivi del richiedente

1. L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- c) sia residente e domiciliato in Italia ovvero sia titolare di un contratto di lavoro subordinato o eserciti un'attività di lavoro autonomo che comportino l'iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali dovuti ai sensi della normativa italiana vigente²¹.

Art. 4. Criteri per la determinazione dell'assegno

1. Per ciascun figlio minorenni e per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età, è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono incrementati del 50 per cento; tale incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro²².

2. Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

3. Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

4. Per ciascun figlio con disabilità minorenni e anche fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non

²¹ Comma così modificato dall'art. 7-bis, c. 1, lett. b), D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 conv., con modificazioni, dalla L. 20 aprile 2026, n. 50.

²² Comma così modificato dall'art. 38, comma 1, lett. b), n. 1, D.L. 21 giugno 2022, n. 73, conv., con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 e dall'art. 1, comma 357, lett. a), n. 1, L. 29 dicembre 2022, n. 197.

autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.²³

[5. Dall'anno 2023, per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell'importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 80 euro mensili]²⁴.

[6. Dall'anno 2023, per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante]²⁵.

7. Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.

8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta. La maggiorazione di cui al presente comma è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno²⁶.

9. Nel caso di assenza di ISEE per i casi indicati all'articolo 1, comma 3, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8.

10. A decorrere dall'anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile di cui al primo periodo del presente comma è incrementata del 50 per cento²⁷.

11. Gli importi dell'assegno di cui all'articolo 1, come individuati della tabella 1 allegata al presente decreto, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

Art. 5. *Maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro*

1. Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 1, come determinato ai sensi dell'articolo 4.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 e in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:

- a) valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
- b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

3. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 è pari alla somma dell'ammontare mensile della componente familiare, come determinato al comma 4, e dell'ammontare mensile della componente

²³ Comma così modificato dall'art. 38, comma 1, lett. b), n. 2, D.L. 21 giugno 2022, n. 73, conv., con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 e dall'art. 1, comma 357, lett. a), n. 2, L. 29 dicembre 2022, n. 197.

²⁴ Comma modificato dall'art. 38, comma 1, lett. b), n. 3, D.L. 21 giugno 2022, n. 73, conv., con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 357, lett. a), n. 3, L. 29 dicembre 2022, n. 197.

²⁵ Comma modificato dall'art. 38, comma 1, lett. b), n. 3, D.L. 21 giugno 2022, n. 73, conv., con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 357, lett. a), n. 3, L. 29 dicembre 2022, n. 197.

²⁶ Comma così modificato dall'art. 22, D.L. 4 maggio 2023, n. 48 conv., con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85.

²⁷ Comma così modificato dall'art. 1, comma 357, lett. a), n. 4, L. 29 dicembre 2022, n. 197.

fiscale, come determinato al comma 5, al netto dell'ammontare mensile dell'assegno come determinato all'articolo 4.

4. Per componente familiare si intende:

- a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A allegata al presente decreto;
- b) per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B allegata al presente decreto.

5. Per componente fiscale si intende:

- a) nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati, sulla base della Tabella C allegata al presente decreto, per ciascun genitore;
- b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), l'importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente sulla base della Tabella D allegata al presente decreto.

6. Ai fini del riconoscimento degli importi indicate dalle Tabelle A, B, C e D:

- a) vanno considerati i figli componenti del nucleo familiare del richiedente;
- b) va considerato l'indicatore della situazione reddituale, valido ai fini ISEE, come risultante dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per le Tabelle A e B e il reddito del genitore risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, valida ai fini del calcolo dell'ISEE di cui al comma 2, lettera a), per le Tabelle C e D.

7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta:

- a) per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
- b) per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023;
- c) per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.

8. La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.

9. La sussistenza della condizione di cui comma 2, lettera b), è autodichiarata dal richiedente al momento della richiesta. Tale autodichiarazione è soggetta a controllo successivo a cura dell'INPS che provvede, in caso di dichiarazione mendace, alla revoca della maggiorazione e all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione di cui al comma 1 sono incrementati di 120 euro al mese²⁸.

Art. 6. *Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del beneficio*

01. Fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, l'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 1 è commisurata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione di lavoro svolta in Italia²⁹.

1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1 è presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La domanda è presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dall'INPS sul proprio sito istituzionale entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

²⁸ Comma aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. c), D.L. 21 giugno 2022, n. 73, conv., con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 e così modificato dall'art. 1, comma 357, lett. b), D.Lgs. 29 dicembre 2022, n. 197.

²⁹ Comma inserito dall'art. 7-bis, c. 1, lett. c), n. 1, D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 conv., con modificazioni, dalla L. 20 aprile 2026, n. 50.

1-bis. Per i lavoratori non residenti in Italia, la domanda di cui al comma 1 è presentata per il periodo di durata della prestazione lavorativa e, in ogni caso, è rinnovata annualmente a decorrere dal 1° marzo di ciascun anno³⁰.

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la domanda di cui al comma 1 è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale. L'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l'INPS provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta giorni dalla domanda.

3. Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata con apposita procedura telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

4. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.

5. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei genitori secondo le modalità di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

6. L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza.

7. Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE in corso di validità a dicembre dell'anno precedente.

8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7, comma 2, sono valutati in 14.219,5 milioni di euro per l'anno 2022, 18.222,2 milioni di euro per l'anno 2023, 18.694,6 milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,8 milioni di euro per l'anno 2025, 19.201,0 milioni di euro per l'anno 2026, 19.316,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431,0 milioni di euro per l'anno 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo 13. L'INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri, anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute e accolte, e comunica mensilmente i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e al Ministero dell'economia e delle finanze inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte³¹.

Art. 7. Compatibilità rispetto alle prestazioni sociali

1. L'assegno di cui all'articolo 1 è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

[2. Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l'INPS corrisponde d'ufficio, a valere sugli oneri indicati all'articolo 6, comma 8, l'assegno di cui all'articolo 1 congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dal presente comma. Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di

³⁰ Comma inserito dall'art. 7-bis, c. 1. lett. c), n. 2, D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 conv., con modificazioni, dalla L. 20 aprile 2026, n. 50.

³¹ Comma così modificato dall'art. 1-bis, D.L. 11 novembre 2022, n. 173, conv., con modificazioni, dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204.

cittadinanza relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26. La richiesta di suddivisione del Reddito di cittadinanza fra i componenti maggiorenni del nucleo comporta anche il pagamento dell'assegno unico in parti uguali fra gli esercenti la responsabilità genitoriale.]]³²

3. Per la determinazione del Reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l'assegno non si computa nei trattamenti assistenziali di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge.

Art. 8. Neutralità fiscale

1. L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 9. Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, è istituito l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico, di seguito Osservatorio, con funzioni di supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di analisi, monitoraggio e valutazione d'impatto dell'assegno di cui al presente decreto.

2. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, commi 1250 e 1253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed è, altresì, composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante dell'INPS, un rappresentante dell'ISTAT, un membro designato dal Presidente dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, un membro designato della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nonché da due rappresentanti delle associazioni familiari maggiormente rappresentative.

3. Nello svolgimento delle funzioni, l'Osservatorio:

a) coordina le proprie attività di ricerca con quelle dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451;

b) predispone per l'Autorità politica delegata per la famiglia una relazione annuale sullo stato di implementazione dell'assegno; a tal fine, l'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di un osservatorio statistico sui beneficiari dell'assegno aggiornato mensilmente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto nonché alla trasmissione all'Osservatorio di una relazione trimestrale sugli aspetti amministrativi-gestionali; la relazione annuale dell'Osservatorio individua, altresì, le possibili azioni da realizzare per una maggiore efficacia dell'intervento³³.

4. Dall'istituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 10. Abrogazioni e modificazioni

1. Con effetto dal 1° gennaio 2022, è abrogato il comma 353 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

³² Dal 1° gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza è stato abolito (art. 1, c. 318, L. 29 dicembre 2022, n. 197).

³³ Lettera così modificata dall'art. 1, c. 10-sexies, D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, conv., con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15.

2. Con effetto dal 1° marzo 2022, l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è abrogato. Per l'anno 2022, l'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.

3. Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Conseguentemente, sono ridotte le risorse da trasferire all'INPS per effetto del minor fabbisogno relativo alle effettive esigenze connesse alle prestazioni di cui al primo periodo.

4. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole «i figli adottivi o affidati» sono aggiunte le seguenti: «, di età pari o superiore a 21 anni»;

b) al comma 1, lettera c), il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

c) al comma 1, lettera c), sesto periodo, dopo le parole «In presenza di più figli» sono aggiunte le seguenti: «che danno diritto alla detrazione»;

d) il comma 1-bis è abrogato;

e) al comma 2, primo periodo, le parole «Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Le detrazioni di cui al comma 1»;

f) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati i commi 348 e 349 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 11. *Disposizioni di proroga in materia di assegno temporaneo per figli minori e di maggiorazione dell'importo dell'assegno al nucleo familiare*

1. Al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022». Il beneficio di cui alla presente lettera è riconosciuto secondo le modalità disciplinate dagli articoli da 1 a 4 del citato decreto-legge n. 79 del 2021 e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l'anno 2022;

b) all'articolo 5, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 440 milioni di euro per l'anno 2022 con riferimento alla lettera a) e valutati in 463 milioni di euro per l'anno 2022 con riferimento alla lettera b) si provvede ai sensi dell'articolo 13.

Art. 12. *Disposizioni in materia di assunzione di personale per l'attuazione dell'Assegno unico e universale*

1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 300 unità da inquadrare nell'Area C - posizione economica C1 del Comparto Funzioni Centrali - Sez. Enti pubblici non economici.

2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a euro 8.015.336 per l'anno 2022 e a euro 16.030.671 annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 13.

3. L'INPS pone in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all'utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell'Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un'eventuale erogazione d'ufficio dell'assegno.

Art. 13. Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 8 e 11, valutati in 15.122,50 milioni di euro per l'anno 2022, 18.222,20 milioni di euro per l'anno 2023, 18.694,60 milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,80 milioni di euro per l'anno 2025, 19.201 milioni di euro per l'anno 2026, 19.316 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431 milioni di euro per l'anno 2028 e 19.547 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 e agli oneri derivanti dall'articolo 12, pari a 8,02 milioni di euro per l'anno 2022 e 16,031 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 6.615,92 milioni di euro per l'anno 2022, 6.018,631 milioni di euro per l'anno 2023, 6.674,031 milioni di euro per l'anno 2024, 6.884,031 milioni di euro per l'anno 2025, 6.977,431 milioni di euro per l'anno 2026, 6.918,231 milioni di euro per l'anno 2027, 6.888,131 milioni di euro per l'anno 2028 e 6.857,131 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) per la restante quota mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 10, commi 4 e 5 e dalle risorse rivenienti dalle abrogazioni di cui articolo 10, commi da 1 a 3 e comma 6.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.